

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO	PAG. 3
ART. 2 – FINALITA’	PAG. 3
ART. 3 – SUDDIVISIONE TERRITORIALE	PAG. 3
ART. 4 – ORGANI DELLA FRAZIONE	PAG. 3
ART. 5 – SEDE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE	PAG. 4
ART. 6 – COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E REQUISITI DI ELEGIBILITA’	PAG. 4
ART. 7 – NOMINA E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI DI FRAZIONE	PAG. 4
ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE	PAG. 5
ART. 9 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE	PAG. 6
ART. 10 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI	PAG. 6
ART. 11 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE	PAG. 6
ART. 12 – FUNZIONI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE	PAG. 6
ART. 13 – FUNZIONI CONSULTIVE	PAG. 6
ART. 14 – FUNZIONI PROPOSITIVE	PAG. 7
ART. 15 – FUNZIONI CONOSCITIVE E DI COLLABORAZIONE	PAG. 7
ART. 16 – NORMA TRANSITORIA	PAG. 7
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE	PAG. 7

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e le competenze dei Consigli di Frazione.

ART. 2 – FINALITA'

1. Il Comune di Castelnovo ne' Monti, in attuazione dei principi stabiliti dall'art. 4 e art. 79 dello Statuto Comunale, istituisce i Consigli di Frazione, al fine di:
 - a) favorire la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità;
 - b) consolidare e diffondere il principio di solidarietà ed ogni altro fattore di aggregazione sociale;
 - c) promuovere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la partecipazione attiva dei cittadini ad iniziative e progetti da gestire autonomamente.

ART. 3 – SUDDIVISIONE TERRITORIALE

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, il territorio del Comune di Castelnovo ne' Monti è suddiviso come da planimetria allegata al presente regolamento;
2. In relazione alla suddivisione territoriale prevista dal precedente punto 1, sono istituiti i seguenti Consigli di Frazione, rappresentativi della popolazione ivi residente:
 - a) **CAPOLUOGO** (comprendente le seguenti località: Capoluogo e Mozzola);
 - b) **FELINA** (comprendente le seguenti località: Case Perizzi, Casoletta, Fariolo, Felina, Felinamata, Monchio, Ramusana Rivolvecchio, Roncadelli, Roncosubbio, Sasso Canino, Viacava);
 - c) **GATTA** (comprendente le seguenti località: Gatta);
 - d) **GARFAGNOLO-MONTEDURO** (comprendente le seguenti località: Cà di Regnola, Cà di Scatola, Capanna, Cerreto, Costa de' Grassi, Monteduro, Regnola, Terminaccio, Vigolo);
 - e) **CAMPOLUNGO-CASALE** (comprendente le seguenti località: Campolungo, Casale, Eremo Bismantova, Maro, Noce, Pregheffio, Roncopò, Vologno);
 - f) **CAGNOLA-CASINO-FRASCARO** (comprendente le seguenti località: Bellessere, Bora del Musso, Cà del Grosso, Cà di Cagnola, Casino, Frascaro, Vezzolo, Virola);
 - g) **VILLABERZA-GOMBIO-S.GIOVANNI** (comprendente le seguenti località: Case di Sopra, Cerreti, Chiesa, Gombio, Monchio di Villaberza, Monte Castagneto, Pietrebianche, Rio, Ronchi, Roncroffio, Salatte, San Giovanni, Soraggio, Villaberza, Zugognago);
 - h) **BERZANA-CROCE** (comprendente le seguenti località: Berzana, Braglia, Cà del Cavo, Ca di Magnano, Cinqueterre, Croce, Quarqua);
 - i) **CARNOLA** (comprendente le seguenti località: Bellaria, Bondolo, Carnola, Ginepreto, Parisola).

ART. 4 – ORGANI DELLA FRAZIONE

1. Sono organi della frazione:
 - a) Il Consiglio;
 - b) Il Presidente

ART. 5 – SEDE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

1. I Consigli di Frazione hanno sede:
 - a) in locali di proprietà o nella disponibilità del Comune nelle frazioni;
 - b) in locali individuati dal Consiglio della Frazione nel caso di indisponibilità di locali comunali, con l'eventuale sostegno della Amministrazione Comunale.
2. Le sedi, oltre ad ospitare le riunioni dei Consigli di Frazione e a consentire l'attività dei Consigli medesimi, potranno essere utilizzate per la convocazione delle assemblee pubbliche delle frazioni.

ART. 6 - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E REQUISITI DI ELEGIBILITA'

1. Ogni Consiglio di Frazione è costituito:
 - a) da n. 5 consiglieri per le frazioni del Capoluogo e Felina;
 - b) da n. 3 consiglieri per le restanti frazioni.
2. Possono partecipare al voto ed essere candidabili ed eleggibili:
 - a) I cittadini residenti nel comune che abbiano compiuto il 18esimo anno di età alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico di convocazione dell'assemblea di cui al successivo articolo 7;
 - b) I cittadini non residenti che abbiano la sede della propria attività lavorativa nel comune;
3. Non possono essere nominati Consiglieri di Frazione:
 - a) Coloro che ricadano in alcune delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi del Capo II Titolo III del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
 - b) I Deputati e i Senatori;
 - c) I Consiglieri Regionali e Provinciali;
 - d) I Consiglieri e gli Assessori del Comune di Castelnovo ne' Monti.
4. I cittadini residenti nel comune non possono candidarsi in più di un Consiglio di frazione;
5. I cittadini residenti nel comune possono votare solo nella frazione di residenza;
6. I cittadini non residenti possono candidarsi e votare solo nella frazione sede della propria attività lavorativa.

ART. 7 – NOMINA E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

1. I Consigli di Frazione vengono eletti in pubblica assemblea, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti al precedente art. 6;
2. Entro 30 giorni dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale è convocata dal Sindaco per ogni consiglio di frazione, come individuato nel precedente art. 3, un'assemblea pubblica degli aventi diritti al voto, per procedere alla formalizzazione delle candidature e alla successiva elezione dei Consiglieri del Consiglio di Frazione, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, una equilibrata distribuzione di rappresentanza di genere e una adeguata rappresentatività sul territorio della frazione;
3. Nel caso che un cittadino non possa essere presente all'Assemblea, ma intende candidarsi, può presentare al Sindaco per iscritto, la propria candidatura prima dell'Assemblea;
4. I cittadini che intendono candidarsi in una frazione diversa da quella di residenza devono presentare al Sindaco per iscritto la propria candidatura prima dell'Assemblea;
5. L'Assemblea è convocata dal Sindaco mediante avvisi da pubblicizzarsi almeno 20 giorni prima della giornata stabilita. Alla convocazione viene data la massima pubblicità e

- contestualmente se ne dà comunicazione scritta ai Gruppi Consiliari, ai Partiti Politici, alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni presenti sul territorio;
6. L'Assemblea è valida se il numero dei cittadini elettori presenti è almeno pari al doppio del numero dei Consiglieri da eleggere. Se alla prima convocazione non si raggiunge il numero di elettori necessario, il Sindaco indice una seconda assemblea dopo almeno 30 giorni. Se anche nella seconda assemblea non viene raggiunto il quorum necessario, la frazione resterà priva del relativo Consiglio;
 7. L'Assemblea prima dell'inizio dei lavori nominerà un Presidente e un Segretario verbalizzante;
 8. Nell'Assemblea vengono presentate le candidature pervenute e viene predisposta un'unica lista dei candidati;
 9. Se il numero dei candidati risulterà superiore a 5 per le Frazioni del Capoluogo e Felina e a 3 per le altre frazioni si procederà con la votazione;
 10. Se il numero dei candidati risulterà inferiore a 5 per le frazioni del Capoluogo e Felina e a 3 per le altre frazioni non si procederà all'elezione e la frazione resterà priva del relativo Consiglio;
 11. L'Assemblea procede all'elezione mediante scheda segreta; ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze;
 12. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale il più giovane di età; a parità di età si procederà al ballottaggio;
 13. Ultimate le operazioni di voto, la Giunta Comunale procederà alla nomina dei Consigli di Frazione;
 14. I Consigli di Frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo di riferimento;
 15. La nomina dei Consigli di Frazione viene resa nota dal Sindaco:
 - a) con appositi manifesti da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e nelle singole frazioni;
 - b) con apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune e in vari luoghi del territorio comunale;
 16. I Consigli di Frazione, nella prima seduta, nominano al proprio interno, un Presidente e un Vice Presidente;
 17. In caso di dimissioni, morte o decadenza per sopravvenute incompatibilità o per assenza ingiustificata per n. 5 sedute consecutive, di uno o più consiglieri, la Giunta Comunale procede alla surrogazione con nuovi Consiglieri, seguendo la graduatoria dei non eletti;
 18. I Consiglieri di Frazione, essendo componenti di un organo facoltativo, con funzione consultive e propositive non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità nè rimborso spese per lo svolgimento del loro mandato.

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Frazione, fissando la data dell'adunanza e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse;
2. Le convocazioni di cui al precedente punto sono disposte, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti del Consiglio di Frazione nel loro domicilio, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della comunicazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine;
3. La riunione del Consiglio di Frazione è valida quando sono presenti Consiglieri che rappresentano la metà più uno dei consiglieri assegnati al Consiglio di Frazione;

4. I voti e le deliberazioni del Consiglio di Frazione sono validi quando siano presi con la presenza di cui al precedente punto 3), ed a maggioranza dei voti rappresentati dai Consiglieri presenti;
5. Le sedute del Consiglio di Frazione sono pubbliche salvo diverse determinazioni del Consiglio di Frazione stesso;
6. Il Consiglio di Frazione nomina al proprio interno un componente con funzione di Segretario verbalizzante;
7. Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre al Consiglio di Frazione. Il Segretario redige il verbale sommario delle adunanze e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento del Consiglio di Frazione.

ART. 9 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI FRAZIONE

1. I Consigli di Frazione nel corso della prima seduta eleggono al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
2. Il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica, per morte, dimissione, revoca e decadenza per sopravvenuta incompatibilità.
Nei casi sopradescritti, il Consiglio di Frazione provvede entro 30 giorni dalla elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente;
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o in sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età;
4. Il Presidente del Consiglio di Frazione convoca e presiede il Consiglio, coordina e verifica gli interventi necessari alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio, cura la trasmissione dei verbali all'Amministrazione Comunale.
Il Presidente rappresenta il Consiglio di Frazione, riferisce al Sindaco sui problemi e sui bisogni espressi dalla Frazione.

ART. 10 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza dei Presidenti dei Consigli di Frazione ha il fine di favorire il confronto e il coordinamento tra i Presidenti e l'Amministrazione Comunale;
2. La Conferenza di Presidenti si riunisce su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei singoli Presidenti ed è convocata dal Sindaco che ne coordina i lavori.

ART. 11 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Frazione, per il tramite del Presidente, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, se e in quanto utili all'espletamento del loro mandato, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle esigenze organizzative del Comune.
I Consiglieri di Frazione sono tenuti al segreto sulle notizie e atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 12 – FUNZIONI DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

1. I Consigli di Frazione operano nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale, al fine di stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica del Comune di Castelnovo ne' Monti;
2. In tale contesto, sono organismi con funzioni consultive, propositive, conoscitive e di collaborazione.

ART. 13 – FUNZIONI CONSULTIVE

1. I Consigli di Frazione esprimono il loro parere consultivo e non vincolante, qualora venga espressamente richiesto dal Comune sulle seguenti materie:
 - a) bilancio preventivo;
 - b) elenco annuale e programma triennale dei lavori pubblici;
 - c) strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d) progetti di opere pubbliche riguardanti la frazione;
 - e) modalità di gestione dei servizi con ricadute sul territorio della frazione;
2. Il parere deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 14 – FUNZIONI PROPOSITIVE

1. I Consigli di Frazione hanno facoltà di presentare al Sindaco proposte nelle materie di competenza del Comune su questioni di interesse specifico della comunità rappresentata;
2. Sulla base delle proposte presentate, l'Amministrazione Comunale si esprimerà in merito con facoltà di presentare piani di intervento da discutere con il Consiglio di Frazione.

ART. 15 – FUNZIONI CONOSCITIVE E DI COLLABORAZIONE

1. I Consigli di Frazione possono adottare iniziative di promozione e crescita della partecipazione ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi, previo confronto con l'Amministrazione comunale;
2. I Consigli di Frazione possono nello spirito della sussidiarietà orizzontale promuovere progetti e interventi nella frazione da realizzare e gestire mediante l'autonoma iniziativa dei cittadini senza aggravio del bilancio comunale;
3. I Consigli di Frazione possono collaborare con l'Amministrazione Comunale nella definizione delle linee generali di gestione dei servizi comunali mediante la formulazione di appositi programmi e/o proposte.

ART. 16 – NORMA TRANSITORIA

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno eletti entro 60 giorni i consigli di frazione che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione.